

STUDIO LEGALE  
**PADOVAN**

## ***DUAL USE: STATO DELL'ARTE***



ASSOLOMBARDA

**Avv. Marco Padovan**

*Dupliche uso e e-licensing, cosa cambia per le imprese italiane*

9 febbraio 2022

# Cooperazione tra imprese e regolatore europeo e nazionale

- Considerando n. 7 del Regolamento (UE) 2021/821: «*Il contributo degli esportatori, degli intermediari, dei fornitori di assistenza tecnica o di altre parti interessate all'obiettivo generale dei controlli sugli scambi è fondamentale*».
- Un **dialogo costante tra Autorità e imprese** (ma anche altri portatori d'interesse, es. associazioni di categoria o consulenti) è fondamentale al fine di comprendere le esigenze dell'una e le necessità delle altre, agevolando reciprocamente il proprio operato.
- In questo senso, possono essere utili occasioni di dialogo e la previsione di strumenti di confronto istituzionalizzato.

# Il dialogo tra Autorità e imprese

- Fiducia reciproca

**Imprese:** il mondo industriale dovrebbe **collaborare apertamente e lealmente con l'Autorità.**

**Autorità:** contributi delle imprese e dei vari portatori d'interesse da considerare nella prospettiva di una **collaborazione fattiva e in buona fede.**

- Trasparenza e affidabilità

Il dialogo tra Autorità, mondo industriale e portatori d'interesse è necessario al fine di garantire **trasparenza dei processi e affidabilità dell'operato.**

ICP: elemento fondamentale, al di là degli aspetti strettamente regolatori, anche nell'ottica di uno **sviluppo di sensibilità e competenze all'interno dell'azienda**, con il coinvolgimento di tutto il personale, della proprietà e del top management, a tutti i livelli.

## Le sfide per ogni ICP, oltre il *dual use*

Al di là del quadro normativo stabilito dal Regolamento (UE) 2021/821, vi sono **altri strumenti normativi che possono determinare restrizioni in ordine all'effettuazione di transazioni internazionali** (es. sanzioni economiche internazionali, normativa sull'export di beni militari, altre regole di *export control*, ecc.), sia a livello UE e italiano sia a livello extra-UE (es. USA, Regno Unito, Cina, ecc.).

Da considerare che:

- ✓ la normativa dell'**Unione europea e italiana** ha efficacia vincolante per l'operatore italiano;
- ✓ il quadro **normativo di paesi extra-UE** (in particolare USA), nei suoi vari aspetti, potrà essere considerato in funzione di *de-risking*, alla luce dei profili di extraterritorialità di detta normativa.

## Dual use: le domande aperte

- *Dual use*: politica estera *versus* politica industriale.
- Introduzione del «rispetto dei diritti umani» e del «diritto umanitario internazionale» tra i parametri per l'imposizione di clausole *catch-all* (art. 5, 9 e 10 del Regolamento): **auspicabile il confronto con le imprese e la creazione di documenti che delineino il perimetro di applicabilità delle clausole (es. definendo nel dettaglio di doveri di diligenza che ci si aspetta siano esercitati in materia di sorveglianza informatica).**
- Possibilità per gli Stati membri di adottare liste di controllo nazionale: **rischio di aumentare l'incertezza e aggravare eccessivamente gli oneri in capo alle imprese.**
- Punti aperti: quali saranno i **risvolti concreti**, in sede di applicazione della normativa, di tali novità? **Come agirà l'Italia?** Quali saranno le **conseguenze per le imprese?** Anche in questo caso, **si auspica un proficuo dialogo tra legislatore, Autorità e mondo delle imprese.**